

COMUNE DI LOCOROTONDO



Città Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 43 del 26/07/2021

OGGETTO: MODIFICA ART.24 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 37 DEL 29.06.2021

L'anno **duemilaventuno**, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 09:00, nella Sala del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Presidente del Consiglio Martino Santoro il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BUFANO ANTONIO	X	
2	SPECIALE VITANTONIO	X	
3	PRETE ERMELINDA	X	
4	GIACOVELLI PAOLO	X	
5	PICCOLI ROSARIA	X	
6	PALMISANO ANGELO	X	
7	PINTO DONATO	X	
8	SANTORO MARTINO	X	
9	DE MICHELE LUCA	X	
10	DE GIUSEPPE MICHELE	X	
11	CONVERTINI MARIANGELA	X	
12	CARAMIA FRANCESCO	X	
13	CARDONE MARIANNA	X	
14	OLIVA GIOVANNI	X	
15	CALELLA LUCIA	X	
16	RUGGIERO GRAZIA	X	
17	LOTITO VITO DOMENICO FABIO	X	

PRESENTI: 17 ASSENTI: :0

Partecipa Il Segretario Generale Paola Giacovazzo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: PINTO DONATO, CONVERTINI MARIANGELA, CALELLA LUCIA

OGGETTO: MODIFICA ART.24 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 37 DEL 29.06.2021

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco che relaziona.

Pertanto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO la relazione del Sindaco;

PRESO ATTO dei vari interventi da parte dei Consiglieri: Cardone M., che rimarca, tra l'altro, le proposte costruttive avanzate dalla minoranza in merito all'argomento; Lotito V., che evidenzia la necessità che su simili materie vi sia sempre coinvolgimento e confronto, così come ha fatto la Confasi, che ha validamente contribuito; dell'assessore all'Ambiente, per chiarimenti vari sull'argomento, dei Consiglieri Pinto D., Oliva G., Ruggiero G., Calella L. e del Sindaco. Tutti gli interventi sono puntualmente riprodotti nel Verbale di Adunanza, allegato, cui si rinvia per la loro integrale contezza.

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) adeguato alla novellata disciplina normativa, di cui alla delibera di C.C.37 del 29.06.2021;

VISTI, in particolare, l'art.24 intestato a "RIDUZIONI DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19" che testualmente recita "1.Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguente riduzioni:

- a) riduzione del 100% sia nella parte fissa che variabile della tariffa del tributo a favore delle utenze domestiche limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 0 (zero) ed Euro 3.000,00 (tremila/00);
- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;
- b) riduzione del 50% sia nella parte fissa che variabile della tariffa del tributo a favore delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 3.001,00 (tremilauno/00) ed Euro 8.265,00 (ottomiladuecentosessantacinque/00);
- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno.

- 2. Le riduzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente con apposita istanza di cui al comma 6 del presente articolo, relativa al possesso dei requisiti richiesti e corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne gli stessi.
- 3. Nel caso in cui in uno stesso immobile risiedano soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi l'esenzione potrà essere richiesta da coloro in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli indicati al comma 1 lettera a) e b):
- essere intestatario delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, ecc) ;
- essere locatario o comodatario dell'immobile o essere in possesso della proprietà qualificata (proprietà, usufrutto, ecc).
- 4. Con riferimento alla dichiarazione ISEE dovrà prodursi quella relativa all' anno precedente ed eventualmente anche quella aggiornata in corso d'anno, se avvengono eventi che determinano variazioni lavorative che tengano conto della situazione di crisi.
- 5. Le istanze di cui ai precedenti commi saranno valutate dall' Ufficio dei Servizi Sociali , che potranno con ogni mezzo a disposizione dell' Ente accertare le condizioni socio-economiche del dichiarante, anche con l'inoltro alle Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) delle dichiarazioni ISEE, al fine di appurarne la veridicità delle stesse .
- 6. Le riduzioni di cui al presente comma saranno accordate a seguito di positivo riscontro da parte dell' Servizi Sociali, per le istanze presentate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo.
- 7. I Servizi Sociali trasmetteranno trimestralemnte all'Ufficio Tributi, e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento dell'agevolazione, gli elenchi degli aventi diritto ai fini del ricalcolo degli inviti di pagamento.
- 8. Per il finanziamento delle riduzioni di cui al presente comma nell'anno 2021 è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse statali finalizzate alla concessione delle agevolazioni in parola."
- **RITENUTO** necessario apportare al predetto art.24 del Regolamento Tari alcune modifiche ed in particolare al comma 1 e al comma 4, nonche' una integrazione introducendo il comma 9, anche a seguito di ulteriore confronto con i gruppi di minoranza e le parti sociali del 16 luglio 2021, giusto verbale del Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 16 luglio 2021, e precisamente:
- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce, per l'anno 2021, l'applicazione delle seguenti riduzioni:
- omissis...b) riduzione del 30% sia nella parte fissa che variabile della tariffa del tributo a favore delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso di reddito ISEE ordinario in corso di validità nucleo familiare compreso tra euro 3.001,00 (tremilazerouno/00) fino a 12.000,00 (dodicimila/00);
 - essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Locorotondo da almeno un anno;
 - c) riduzione del 50% sia nella parte fissa che variabile della tariffa del tributo a favore delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di reddito ISEE ordinario in corso di validità nucleo familiare compreso tra euro 3.001,00 (tremilazerouno/00) fino a 15.000,00 (quindicimila/00) per utenze occupate da nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi della legge 5/2/1992, n.104, art.3 comma 3, a condizione che tali soggetti siano di fatto residenti e domiciliati nello stesso immobile);
- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Locorotondo da almeno un anno; ...omissiscomma 4. Con riferimento alla dichiarazione ISEE ordinaria dovrà prodursi quella relativa all'anno in corso di validità, eventualmente ISEE corrente, se avvengono eventi che determinano variazioni lavorative che tengano conto della situazione di crisi:

....omissis......comma 9. L'agevolazione di cui al comma 1 lettera c) non è cumulabile con quella di cui al comma 1 lettera b);

VISTI inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)".

VISTO lo schema del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) predisposto dal Settore Tributi e Fiscalita' Locale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla modifica del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (Tari) secondo lo schema allegato;

TENUTO conto che sulla proposta e' stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b) n.7) del D.lgs. 267/18.8.2000 acclarato al prot. 14119 del 22 luglio 2021, verbale n. 140/2021 del 22 luglio 2021 che si riporta in allegato;

DATO atto che l'argomento è stato esaminato in Commissione Consiliare Permanente "Programmazione Economica e Finanze" nella seduta del 22 luglio 2021;

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione, in forma palese e per alzata di mano, di seguito riportato:

- presenti e votanti n. 17, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 4 (Oliva G., Cardone M., Calella L., Ruggiero G.);

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **1. DI MODIFICARE** l'art.24 del Regolamento Tari ed in particolare il comma 1 e il comma 4, e di integrarlo con l'introduzione del comma 9 e precisamente:
- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce, per l'anno 2021, l'applicazione delle seguenti riduzioni:
- ..omissis...b) riduzione del 30% sia nella parte fissa che variabile della tariffa del tributo a favore delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso di reddito ISEE ordinario in corso di validità nucleo familiare compreso tra euro 3.001,00 (tremilazerouno/00) fino a 12.000,00 (dodicimila/00);
- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Locorotondo da almeno un anno;
- c) riduzione del 50% sia nella parte fissa che variabile della tariffa del tributo a favore delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso di reddito ISEE ordinario in corso di validità nucleo familiare compreso tra euro 3.001,00 (tremilazerouno/00) fino a 15.000,00 (quindicimila/00) per utenze occupate da nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi della legge 5/2/1992, n.104, art.3 comma 3, a condizione che tali soggetti siano di fatto residenti e domiciliati nello stesso immobile);
- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Locorotondo da almeno un anno;
- ...omissiscomma 4. Con riferimento alla dichiarazione ISEE ordinaria dovrà prodursi quella relativa all'anno in corso di validità, eventualmente ISEE corrente, se avvengono eventi che determinano variazioni lavorative che tengano conto della situazione di crisi;
-omissis......comma 9. L'agevolazione di cui al comma 1 lettera c) non è cumulabile con quella di cui al comma 1 lettera b);

- **2. DI DARE ATTO** che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale All A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
- **3. DI DARE** mandato al Settore Tributi e fiscalita' Locale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- **4. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. A) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CON VOTO separato, in forma palese e per alzata di mano, ed unanime da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Martino Santoro Il Segretario Generale Paola Giacovazzo